

Aveva già affermato la sentenza impugnata (a p. 91) che *“secondo quanto previsto dalla legge fallimentare, i commissari governativi conservarono la gestione della società, cercando di adottare strategie volte al contenimento delle uscite.*

*Peraltro essi rilevarono immediatamente e segnalano al Presidente Greco la necessità di acquisire liquidità e di operare in modo da non depauperare l'ingente patrimonio, soprattutto per ciò che riguardava le numerose società controllate, che in assenza di adeguati interventi sarebbero andate incontro a gravissime difficoltà, correlate alla interruzione dell'attività della controllante.*

*In tale prospettiva i tre commissari formularono numerose istanze tendenti ad ottenere l'autorizzazione alla vendita di vari cespiti e all'erogazione di alcuni finanziamenti infragruppo.*

*L'atteggiamento del Presidente Greco fu però quasi sempre di netta chiusura.*

*Non è un caso che in un verbale dei commissari governativi, datato 21.11.1991 si facesse riferimento a difficoltà crescenti nei rapporti con gli organi della procedura”.*

Ebbene, a pag. 125 l'argomento viene ripreso e riproposto in termini pressoché identici.

Ma, ancora una volta, dobbiamo constatare che la sentenza impugnata non tiene conto nella maniera più assoluta delle dichiarazioni dei testimoni, che forniscono della vicenda tutt'altro quadro.